



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11188 del 2018, proposto da

Ternana Calcio S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Rosario Spasiano, Fabio Giotti e Massimo Proietti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Aristide Police in Roma, via di Villa Sacchetti 11;

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Napolitano e Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giorgio Vercillo in Roma, piazza di Spagna 15;
Lega Nazionale Professionisti di Serie B, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Avilio Presutti e Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'Avilio Presutti in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10;
Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;

nei confronti

Novara Calcio S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Cota, Alessandro Lolli e Fabrizio Duca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Robur Siena S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Di Ciommo e Antonio De Rensis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

A) della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare F.I.G.C. pubblicata sul C.U. N. 22/TFN-Sezione Disciplinare del 1 ottobre 2018 comunicata in pari data nel domicilio eletto nel procedimento disciplinare;

B) per l'effetto delle delibere assunte dal Commissario Straordinario della F.I.G.C. pubblicate sul C.U. N. 47 del 13 agosto 2018, sul C.U. N. 48 del 13 agosto 2018 e sul C.U. N. 49 del 13 agosto 2018 del calendario relativo al campionato di Serie B 2018/2019 pubblicato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B con il C.U. N. 10 del 14 agosto 2018 nella parte in cui non dispone modalità per la sua integrazione con le tre squadre da ripescare per il completamento dell'organico a 22 squadre dei C.U. N. 100/L dell'11 settembre 2018 e N. 101/L dell'11 settembre 2018 nella parte in cui inserisce tra le società in organico del campionato di Serie C nella stagione 2018/2019 la Ternana Calcio S.p.A.;

C) di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguenti ai predetti atti e delibere compreso il provvedimento assunto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B datato 31 luglio 2018 Prot. n. 53 comunicato in pari data con il quale la predetta Lega B si è rifiutata di emettere le certificazioni di sua competenza previste dal C.U. N. 18 Commissario Straordinario del 18 luglio 2018 mai annullato e rimasto sine die in vigore.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Professionisti di Serie B, della Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro, di Novara Calcio S.p.a. e di Robur Siena S.p.a.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2018 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

a) con il ricorso in epigrafe, la Ternana Calcio ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare della F.I.G.C. pubblicata sul C.U. N. 22/TFN-Sezione Disciplinare del 1° ottobre 2018, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso dalla stessa proposto avverso le delibere assunte dal Commissario Straordinario della F.I.G.C. pubblicate sul C.U. N. 47 del 13 agosto 2018, sul C.U. N. 48 del 13 agosto 2018 e sul C.U. N. 49 del 13 agosto 2018, unitamente a questi ultimi atti, con i quali è stato previsto per il campionato di Serie B un numero di 19 squadre anziché di 22, modificando il preesistente format, e disposto, conseguentemente, di non procedere all'integrazione dell'organico di tale campionato;

b) la controversia, così come proposta, rientra nella giurisdizione di questo Tribunale in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 5 ottobre 2018, n. 115 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive), sono

state devolute e riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo *«de controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche»*, con contestuale esclusione, per le stesse controversie, di *«ogni competenza degli organi di giustizia sportiva»*;

c) più in particolare, la presente controversia rientra nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo dell'art.1, comma 4, d.l. cit., essendo stata impugnata in questa sede la decisione del Tribunale Federale della FIGC pubblicata anteriormente all'entrata in vigore del decreto, per la quale sono ancora pendenti i termini di impugnazione;

Rilevato che con tale decisione il TFN ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ternana Calcio, ritenendo che in capo alla squadra ricorrente, aspirante al ripescaggio nel campionato di Serie B, non potesse ravvisarsi una posizione legittimante all'impugnazione degli atti incidenti sull'organico di tale campionato, non sussistendo alcun "diritto al ripescaggio";

Ritenuto, di contro, che i provvedimenti commissariali impugnati costituiscono esplicazione del potere amministrativo, devoluto alla FIGC, di amministrare e regolare lo svolgimento dei campionati di calcio e che, di fronte a tale potere, connotato da ampia discrezionalità, non può che ravvisarsi, in capo alle squadre interessate alla partecipazione al campionato, una posizione giuridica qualificata di interesse legittimo;

Ritenuto, più in particolare, che:

- con i provvedimenti impugnati è stata disposta la riduzione dell'organico del campionato di Serie B da 22 a 19 squadre, con conseguente venir meno della possibilità di dar luogo alla procedura di ripescaggio per l'integrazione dell'organico, quando tale procedura era stata già bandita, mediante i C.U. nn. 54 del 30 maggio 2018 e 18 del 18 luglio 2018;

- la presentazione delle relative domande da parte delle società interessate, corredate dalle richieste garanzie fideiussorie e contributi economici, induce a ravvisare una posizione differenziata e qualificata, rispetto alla determinazione dell'organico del campionato, in capo alle aspiranti che avevano presentato la domanda di partecipazione;

- di conseguenza, appare, prima facie, illegittima la statuizione di inammissibilità dei ricorsi presentati, contenuta nella gravata decisione;

Ritenuto, passando all'esame delle determinazioni commissariali parimenti impuginate, che appare sussistere il fumus boni juris necessario ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare proposta con riguardo ai dedotti motivi di ricorso;

Ribadito, al riguardo, che il potere esercitato dalla FIGC sull'ordinamento dei campionati si connota come potere ampiamente discrezionale, espressione dell'esercizio, da parte della Federazioni, dei poteri pubblicistici di regolazione e vigilanza sull'attività sportiva il cui controllo è alla stessa devoluto (Consiglio di Stato, sez. VI, 12 ottobre 2006, n. 6083; 16 settembre 1998 n. 1257; Cass. civ., sez. un., 25 febbraio 2000 n. 46);

Ritenuto, tuttavia, nel caso di specie, che:

- i provvedimenti gravati evidenziano sotto vari profili, come lamentato da parte ricorrente, rilevanti aspetti di distonia, nelle modalità di esercizio di tale potere, rispetto alla primaria finalità di interesse pubblico alla regolazione e al controllo dell'ordinato svolgimento dei campionati e alla disciplina federale in materia;
- mediante i provvedimenti impugnati, infatti, è stata operata la riduzione dell'organico della Serie B a 19 squadre, rispetto al precedente organico a 22 partecipanti, previsto, espressamente, dall'art. 49 delle N.O.I.F.;
- tale modifica è stata assunta nell'ambito di una gestione commissariale, istituzionalmente deputata a provvedere, sulla base dell'atto di nomina del Commissario, a *“tutti gli atti necessari per il regolare funzionamento della Federazione, anche in relazione alle funzioni di controllo e vigilanza sulle strutture federali, ivi inclusa l'eventuale predisposizione di nuove norme statutarie e regolamentari, al fine di consentire la corretta ricostituzione degli Organi federali – in tutte le sue componenti – e la celebrazione dell'Assemblea ordinaria elettiva”*;
- già sotto tale profilo, pertanto, si evidenzia quantomeno uno scostamento degli atti adottati rispetto ai contenuti della delega così come sopra riportati;
- inoltre, la riduzione dell'organico del campionato è stata operata nel mese di agosto, a pochi giorni dall'inizio dello stesso e, per addivenire all'immediata efficacia della nuova disciplina, è stato modificato, altresì, l'art. 50 delle NOIF che, proprio per garantire una certa gradualità nell'entrata in vigore di modifiche essenziali, quali quella adottata, prevedeva che ogni variazione dell'organico dei campionati potesse avere effetto solo decorsi due anni dalla sua introduzione;
- anche la sostanziale espunzione di tale norma appare indice di una sproporzione, nell'esercizio del potere delegato al Commissario, tra i mezzi adottati, le modifiche consentite, quelle effettivamente apportate e le finalità di interesse pubblico perseguite;
- al riguardo va osservato, altresì, che gli interventi di modifica operati sono stati portati a termine, in violazione degli artt. 13 e 27 dello Statuto F.I.G.C., senza acquisire il deliberato delle altre Leghe, che senz'altro avrebbero dovuto essere coinvolte, in quanto la determinazione dell'organico del campionato di Serie B incide sugli interessi delle squadre del campionato inferiore interessate ad esservi ammesse;
- la revoca della già avviata procedura di ripescaggio, conseguente alla modifica normativa così repentinamente apportata, è stata determinata sulla base del generico riferimento all'interesse pubblico al tempestivo avvio dei campionati, senza in alcun modo ponderare il dovuto rispetto al principio di tutela del legittimo affidamento delle società che a tale procedura avevano preso parte;
- infine, a giustificare tali modalità particolarmente incisive di esercizio del potere non vale nemmeno il rilievo dell'esigenza di garantire con urgenza il regolare avvio dei campionati, posto che proprio i provvedimenti gravati hanno generato, per il loro contenuto di immediato impatto sulla posizione delle società interessate, come era prevedibile, un rilevante contenzioso che ha determinato una situazione di anomala incertezza sullo svolgimento del campionato attualmente in corso;

Ritenuto, in considerazione di tutti gli argomenti svolti, sussistere il fumus boni juris sotto i dedotti profili dell'eccesso di potere e della violazione delle norme statutarie dell'ordinamento della F.I.G.C.;

Ritenuto, altresì, che la prosecuzione del campionato avviato sulla base delle modalità previste nei gravati provvedimenti appare all'evidenza idonea ad arrecare un pregiudizio grave e irreparabile agli interessi della ricorrente di entità difficilmente quantificabile, nelle more della decisione del merito del ricorso, anche tenuto conto della fase meramente iniziale in cui, allo stato, si trova il campionato;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la domanda di sospensione di tutti i provvedimenti impugnati, con conseguente obbligo, per le autorità competenti, di riesaminare gli stessi, sulla base della corretta applicazione del quadro normativo di riferimento, come da questo collegio sopra evidenziato;

Ritenuto che sussistono le ragioni che giustificano la compensazione delle spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter),

Accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende i provvedimenti impugnati ai fini del riesame degli stessi nei sensi di cui in motivazione;

Fissa per la discussione del merito l'udienza pubblica del 26 marzo 2019;

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere

Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Petrucciani

IL PRESIDENTE
Germana Panzironi

IL SEGRETARIO